



Decreto Dirigenziale n. 13 del 17/02/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

**VOLTURA D.D. N. 313 DEL 28/10/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA ALLA DITTA "C.G. CHEMICAL S.R.L"**

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE con D.D. N. 313 DEL 28/10/2010, è stata rilasciata alla Ditta “C.G. Chemical s.p.a.” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 comma 2, per l'attività di lavorazione delle pelli (prove di laboratorio e miscelazione prodotti), con sede produttiva via Arco Torre – Zona Asi del Comune di Solofra (AV);
- b) CHE con nota acquisita al prot. n. 65231 del 29/01/2016 si è preso atto della comunicazione della Società in merito alla dismissione, per politiche aziendali dei punti di emissione denominati E3 ed Esr asserviti ad una fase di miscelazione dei prodotti e concia;
- c) CHE con atto acquisito al prot. n. 858826 del 11 dicembre 2015 la ditta “C.G. Chemical s.r.l.”, legale rappresentante il sig. Gagliardi Giovanni Angelo, ha presentato domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento per cambio di ragione sociale, dichiarando che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento e le emissioni in atmosfera, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi delle concentrazioni, con l'esclusione di una fase di miscelazione dei prodotti chimici le cui emissioni erano convogliate al camino E3 e della fase di concia convogliate al camino Esr;
- d) CHE alla richiesta di voltura di cui sopra è allegata copia dell'atto a firma del Notaio dott. Roberto Benigni (Rep.4493, racc. 3005), di trasformazione della società, da società per azioni a società a responsabilità limitata;
- e) Che con prot. n. 80665 del 04/01/2016 è stata acquisita documentazione integrativa a chiarimento dell'attuale ciclo produttivo corrispondente ad una modifica non sostanziale data l'esclusione dei camini sopra descritti.

CONSIDERATO:

- a) CHE la ditta “C.G. Chemical s.r.l.” subentra alla ditta “C.G. Chemical s.p.a.”, nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli svolta in Arco Torre – Zona Asi del Comune di Solofra.

RITENUTO:

di volturare alla Ditta “C.G. Chemical s.r.l.” l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D. N. 313 DEL 28/10/2010 alla ditta “C.G. Chemical s.p.a.”, per l'attività di lavorazione delle pelli (prove di laboratorio e miscelazione prodotti), con sede produttiva alla via Arco Torre – Zona Asi del Comune di Solofra (AV);

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) la Legge 24 aprile 1998 n. 128 art. 7;
- 3) la D.G.R. n. 3466 del 3 giugno 2000;
- 4) la D.G.R. n. 286 del 19 gennaio 2001,
- 5) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 6) il D.D. n. 313 DEL 28/10/2010;
- 7) la D.G.R. n. 6 del 12/01/2016;
- 8) la nota prot. n. 65231 del 29/01/2016
- 9) la nota prot. n. 80665 del 04/02/2016.

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con l'originario D. D. N. 313 DEL 28/10/2010 in favore della ditta "C.G. Chemical s.r.l.", subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato per cambio di ragione sociale e con sede operativa in via Arco Torre – Zona Asi del Comune di Solofra (AV);
- 3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 313 DEL 28/10/2010, con l'aggiornamento del quadro emissivo relativo ai camini di fatto utilizzati, e segnatamente, oltre alla data di scadenza (27/10/2025):
 - 3.1. rispettare i valori limite riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso delle sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamenti dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);
 - 3.2. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;
 - 3.3. in generale i metodi di campionamento di analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 25 agosto 200 e della D.G.R. n. 243 dell'8 maggio 2015;
 - 3.4. ove tecnicamente possibile garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;
 - 3.5. effettuare, con cadenza **triennale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Solofra, A.R.P.A.C. Avellino, Amministrazione Provinciale di Avellino);
 - 3.6. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;
 - 3.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'Autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:
 - I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi);
 - II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;
 - III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;
 - 3.8. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV – TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti alla scrivente e agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui;
 - 3.9. comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;
 - 3.10. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;
 - 3.11. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;
- 4) di puntualizzare ulteriormente che:
 - i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia possibile, nonché della situazione ambientale;
 - l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata la D.G.R. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle

sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

- 5) di obbligare la società a comunicare agli Enti preposti ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;
- 6) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la società sia tenuta in forza di altra norma;
- 7) è fatto obbligo alla società a richiedere, in caso di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta "C.G. Chemical s.r.l." sede produttiva e legale in via Arco Torre – Zona Asi del Comune di Solofra;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all' A.S.L. di Avellino;
- 10) di inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 11) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Barretta)